

N° 4794 di Pubblicazione
29/12/15

ORDINANZA SINDACALE N. 4787/28.12.2015

Città di Cantù



IL SINDACO

Tel. 031/717.717
Fax 031/717.474

e.mail:
sindaco@comune.cantu.it

**MISURE A TUTELA DELL'ORDINE E
DELLA SICUREZZA PUBBLICA ATTREVERSO IL DIVIETO DI ACCENSIONE
DI FUOCHI D'ARTIFICIO, UTILIZZO E SPARO DI PETARDI E MORTARETTI
NEL TERRITORIO DI CANTU' NEI GIORNI 31 DICEMBRE 2015 – 01
GENNAIO 2016**

IL SINDACO:

Premesso che è diffusa la consuetudine di celebrare la festività del Capodanno (notte di S. Silvestro) con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;

Dato Atto che:

- la suddetta tradizione implica un oggettivo pericolo, anche per gli artificieri dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- una serie di conseguenze negative si possono determinare per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone;
- il contesto ambientale è anch'esso esposto a rischio di deturpamento dalle azioni in parola;
- è scientificamente provato che la concentrazione e l'utilizzo intensivo dei fuochi artificiali, petardi e botti in genere mette a rischio anche la salute degli animali;

Considerato che: è necessario limitare rumori molesti nell'ambito urbano, tenendo altresì conto che scoppi ed accensioni improvvisi di fuochi e/o petardi nelle vie e piazze, ove si trovino delle persone, ovvero in qualsivoglia luogo di aggregazione pubblico e/o aperto al pubblico, possono nuocere alla salute delle stesse anche attraverso la diffusione di reazioni di panico;

Preso atto che: i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artificieri pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

Rilevato che: nella seduta di Giunta Comunale del 23 dicembre u.s. si è convenuto sull'adozione di uno specifico provvedimento amministrativo di prevenzione di episodi che mettessero a rischio l'incolumità e la salute delle persone, degli animali e la tutela ambientale;

Visto: l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

Visti: gli art. 650 e 703 del C.P.;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l'articolo 1 (uno) "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

Vista: la legge n. 125 del 24/7/2008 e la legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di

sicurezza pubblica;

Visto: l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Città di Cantù



IL SINDACO

Tel. 031/717.717
Fax 031/717.474

e.mail:
sindaco@comune.cantu.co.it

ORDINA:

dal giorno 31 dicembre 2015 al giorno 1 gennaio 2016, il divieto, su tutto il territorio comunale, di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili.

L'inosservanza del divieto di cui alla presente ordinanza, fatti salvi ulteriori illeciti penali ed amministrativi previsti da leggi e regolamenti, comporterà l'applicazione dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa da **euro 25,00 (Euro venticinque/00) ad euro 500,00 (Euro cinquecento/00)**; pagamento in misura ridotta consentito pari a **euro 50,00 (euro cinquanta/00)** ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.

DISPONE CHE

la presente ordinanza venga:

- resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Cantù (www.comune.cantu.co.it);
- affissa all'albo pretorio on.line del Comune;
- trasmessa al Prefetto di Como;
- notificata alla Questura di Como, al Comando Carabinieri della Compagnia di Cantù, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Erba;

DEMANDA

alle Forze di Polizia ed alla Polizia Locale il controllo sull'osservanza del presente provvedimento.

AVVERTE:

avverso il presente provvedimento può essere proposto dalla data della pubblicazione:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Comunale, lì 28 dicembre 2015



IL SINDACO

Claudio Bizzozzeri